



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ATENEO IN SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

(emanato con decreto rettorale n. 131 del 7 maggio 2014)

Art. 1. La Scuola di Ateneo in Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute: definizione, denominazione, funzionamento e composizione

1. La Scuola di Ateneo in Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute (da ora in avanti denominata 'Scuola') è una delle strutture dell'Università di Camerino responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di servizi precedentemente svolti dalla Facoltà di Farmacia.
2. In aggiunta, la Scuola è la struttura dell'Ateneo che, mediante la confluenza di competenze e metodologie complementari, lo sviluppo di programmi di ricerca di base o applicata multidisciplinare, l'utilizzo ottimale delle apparecchiature esistenti, la messa a punto di moderne tecnologie di interesse comune, persegue la promozione e lo sviluppo della ricerca nei campi:
 - i. Progettazione, sintesi e sviluppo di farmaci, diagnostici e di prodotti per il benessere umano e animale
 - ii. Qualità e sicurezza alimentare e studio di sostanze naturali per il mantenimento della salute e del benessere
 - iii. Ogni altro ambito della ricerca che si vorrà sviluppare, correlato alla promozione, al mantenimento ed al ripristino della salute.

La Scuola sostiene, con personale e mezzi assegnatigli dall'Ateneo, attività formative istituite o attivate dalla stessa, anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo o di altri Atenei italiani e stranieri e centri di formazione.

3. La Scuola ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia finanziaria, gestionale e contabile.
4. La Scuola può costituire al proprio interno Centri ai quali sarà demandata la responsabilità di attività di ricerca e sviluppo in ambiti specifici e settoriali delle Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Tali Centri saranno istituiti dal Consiglio della Scuola e diretti da un docente/ricercatore delegato dal Direttore della Scuola. A tale docente-ricercatore spetta la responsabilità di coordinare le attività operative del Centro stesso.
5. Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal presente Regolamento nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
6. La Scuola è composta:
 - dai ricercatori-docenti dell'Ateneo che operano nei settori scientifici aventi come denominatore comune i campi di ricerca elencati al comma 3 e che abbiano afferito alla Scuola;
 - dagli studenti iscritti ai Corsi di studio istituiti dalla Scuola;
 - dal personale tecnico-amministrativo ad essa assegnato dall'Ateneo.



Art. 2. Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Ateneo il Consiglio, il Direttore, la Giunta.

Art. 3. Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo, è composto:
 - a. dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti alla Scuola;
 - b. dal Manager Didattico, e dal Manager Amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario Verbalizzante;
 - c. da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio, alla cui organizzazione la Scuola partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 6;
 - d. da rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca che, per la loro attività, operino nei laboratori di cui la Scuola è responsabile, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;
 - e. da uno specializzando per ogni Scuola di Specializzazione afferente alla Scuola;
 - f. da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore.

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore della Scuola.

2. Il Consiglio provvede all'attuazione di tutti i compiti attribuiti alla Scuola dalla normativa vigente. In particolare, sono compiti del Consiglio della Scuola:
 - a. la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. la formulazione della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;
 - c. la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere l) e m) dello Statuto;
 - d. l'esame delle richieste di afferenza da parte di docenti-ricercatori, che devono essere approvate dal Consiglio con adeguata motivazione;
 - e. la collaborazione alle attività in materia di orientamento, tutorato, stage e placement
 - f. la promozione di intese con altre Scuole per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;
 - g. la proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo;



- h. l'approvazione di prelievi su tutti i fondi di ricerca, ivi comprese le entrate per le prestazioni a pagamento, contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, ivi comprese le deliberazioni in merito all'utilizzazione degli importi prelevati e alle relative variazioni.

Per quanto concerne la ricerca:

- i. il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività;
- j. la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e ricco di opportunità, attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;
- k. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità.

Per quanto concerne la formazione:

- l. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;
- m. la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attività;
- n. il miglioramento continuo delle attività formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticità;
- o. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;
- p. l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori, anche sulla base della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
- q. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo;
- r. la collaborazione ed il contributo, per quanto di competenza, alle attività di tutti i servizi per gli studenti attivati e promossi dall'Ateneo;
- s. la proposta relativa all'offerta formativa post-laurea.

Per quanto concerne il contributo dell'università allo sviluppo sociale ed economico:

- t. la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della società, anche attraverso intese con enti esterni;
- u. la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;
- v. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori, docenti (attività di spin off e start up);
- w. La promozione di attività di collaborazione e servizio atte a sostenere la missione (di ricerca e formazione) della Scuola sviluppando interazioni con realtà economiche e



sociali che operano nel territorio o oltre lo stesso.

3. Il Consiglio della Scuola, per accelerare la gestione delle pratiche studenti, delega il Direttore ad esaminare e deliberare sulle questioni tecniche e regolamentari riguardanti la carriera degli studenti inoltrate alla Scuola in qualità di struttura didattica competente. In particolare, su questioni inerenti:
 - a) Piani di studio individuali
 - b) Riconoscimento crediti
 - c) Trasferimento di studenti da o ad altri Atenei
 - d) Convenzioni con enti o soggetti esterni per lo svolgimento di attività formative
4. Il Consiglio individua di anno in anno, su proposta del Direttore e sulla base delle indicazioni di Ateneo, gli obiettivi della struttura. Elabora inoltre, sempre coordinandosi con quanto stabilito ed indicato in materia a livello di Ateneo, criteri e indicatori per valutare il grado di raggiungimento degli stessi (ex ante, in itinere ed ex-post).
5. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, ed a maggioranza dei votanti, detratti gli assenti giustificati, purché il loro numero non sia superiore ad 1/3 dei membri. Sono fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I docenti in aspettativa possono partecipare alle sedute con diritto di voto. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno 6 volte l'anno. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio della Scuola, su espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.
6. Le elezioni delle componenti elettive del Consiglio sono indette dal Direttore della Scuola, che provvede anche a tutti gli atti conseguenti.
7. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti, di cui al presente articolo, commi 1c, 1d ed 1e, durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti non più di una volta. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni e possono essere rieletti non più di una volta consecutivamente.
8. In caso di decadenza o dimissioni precedenti la scadenza del mandato di un rappresentante, subentrerà il primo dei non eletti. Qualora questo non sia possibile e fino a sei mesi prima della naturale scadenza, si farà ricorso ad elezioni suppletive.
9. Le sedute del Consiglio della Scuola sono pubbliche. Alle stesse possono essere invitati esperti sui temi all'ordine del giorno.
10. Modalità di convocazione del Consiglio
 - a. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Direttore con comunicazione telematica contenente l'ordine del giorno, fatta pervenire a tutti i membri del Consiglio con un anticipo di almeno cinque giorni sulla data dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.



- b. La convocazione deve contenere l'indicazione di tutti i punti all'ordine del giorno, compresi quelli per i quali ha diritto di voto una parte dei componenti della Scuola. L'ordine del giorno viene stabilito dal Direttore e deve includere anche gli argomenti eventualmente richiesti, per iscritto, da un quinto dei membri della Scuola.
- c. Eventuali sedute straordinarie del Consiglio potranno essere convocate dal Direttore per iniziativa dello stesso o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Scuola ed entro 20 giorni dalla data di inoltro.
- d. La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio della Scuola con una mozione d'ordine che deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

11. Verbalizzazione delle riunioni

- a. La verbalizzazione delle riunioni è a cura del Manager Amministrativo della Scuola. In caso di impedimento o assenza, tali funzioni sono svolte dal Responsabile dell'Area gestione Scuole o suo delegato, oppure dal Manager Didattico. I verbali vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.
- b. Il verbale riporta in forma sintetica la discussione relativa ai diversi punti dell'ordine del giorno, le deliberazioni ed i risultati delle votazioni. I membri del Consiglio della Scuola possono richiedere l'inserimento integrale a verbale dei loro interventi, fornendone copia scritta al Segretario verbalizzante.
- c. Il verbale viene reso disponibile per via telematica ai membri della Scuola, di norma contestualmente alla convocazione della successiva seduta del Consiglio. Stralci del verbale possono essere approvati seduta stante. Copie conformi dei verbali definitivi sono consultabili a richiesta dei membri del Consiglio della Scuola presso la Segreteria della Scuola.

13. Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

Le chiamate per le prese di servizio di nuovi colleghi e le deliberazioni relative alla valutazione delle attività dei professori di prima fascia sono riservate a questi ultimi, quelle relative ai professori di seconda fascia vedono la partecipazione di questi ultimi e dei professori di prima fascia, quelle relative ai ricercatori vedono la partecipazione di questi ultimi e dei professori di prima e di seconda fascia.

Art. 4. Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola di Ateneo, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività.
2. Il Direttore ha funzioni di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola ed è garante della rispondenza degli atti della stessa alle leggi dello Stato ed allo Statuto dell'Università di Camerino. Assicura il funzionamento delle strutture e degli edifici assegnati alla Scuola. E' responsabile, inoltre, del funzionamento dei servizi tecnici e logistici della Scuola. Esercita le attribuzioni a lui demandate dall'ordinamento universitario nazionale e dallo Statuto dell'Università di Camerino. In particolare, spettano al Direttore:
 - a. per quanto concerne la Ricerca:



- i. assicurare nella struttura un coordinamento tecnico e logistico che garantisca le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività della Scuola;
 - ii. valutare la fattibilità tecnico-logistica della ricerca, con riferimento in particolare alla disponibilità e conformità delle risorse, alla sicurezza del personale e delle strutture, al rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo;
 - iii. promuovere e sviluppare le relazioni interne ed esterne all'Ateneo, anche attraverso adeguate azioni di pubblicizzazione e divulgazione delle attività svolte, al fine di valorizzarle e fare in modo che le stesse possano attivare programmi mirati a realizzare sinergie e complementarietà finanziarie con tutti gli interlocutori;
 - iv. assicurare, anche attraverso l'attivazione di azioni sistematiche di monitoraggio e valutazione, che si integrino con quelle di Ateneo previste all'art. 7, comma 1, dello Statuto, l'ottimale svolgimento delle attività, garantendo le migliori condizioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ateneo e dalla Scuola.
- b. Per quanto concerne la Formazione:
- i. curare la progettazione e la realizzazione dei corsi di studio (CdS) istituiti e/o attivati dalla Scuola, dei quali è diretto responsabile, anche in presenza di eventuali possibili deleghe a "docenti coordinatori";
 - ii. valutare la fattibilità dei CdS di cui al precedente punto, con riferimento alla disponibilità e conformità delle risorse da destinare alla realizzazione delle singole attività formative;
 - iii. assicurare, anche attraverso l'attivazione di azioni sistematiche di monitoraggio e valutazione che si integrino con quelle di Ateneo previste all'art.7, comma 1, dello Statuto, il regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - iv. garantire la qualità delle attività formative erogate ed operare al meglio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai CdS stessi e dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - v. provvedere alla costituzione delle Commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;
 - vi. promuovere attività formative post-laurea, anche con riferimento all'Educazione Continua in Medicina (ECM).
- c. Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle strutture e del personale:
- i. organizzare e vigilare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, sulle attività di ricerca, didattica e di servizio messe in atto nella Scuola. Per adempiere a tale funzione, il Direttore nomina fra i docenti-ricercatori un "referente per la sicurezza", attribuendogli il compito di monitorare il puntuale rispetto della normativa vigente. Il Referente per la sicurezza dovrà svolgere il proprio ruolo in coerenza con quanto indicato a livello di Ateneo dal Servizio per la Prevenzione e Protezione.



- ii. assumere la responsabilità delle attività svolte dal personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura. Il Direttore verifica, con gli strumenti disponibili e le modalità concordate con l'Ateneo, il regolare e puntuale svolgimento dei compiti attribuiti al personale tecnico e amministrativo, valutandone l'efficacia e l'efficienza;
 - iii. presentare al Consiglio della Scuola il Budget di previsione e quello consuntivo e proposte di deliberazione riguardanti assestamenti e variazioni;
 - iv. assumere direttamente impegni di spesa, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo;
 - v. in casi motivati, può autorizzare variazioni al bilancio che dovessero rendersi indispensabili per una corretta gestione finanziaria della Scuola. Il suddetto provvedimento viene sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola nella seduta successiva alla sua emanazione.
 - vi. procedere alla stipula di contratti, convenzioni e di ogni collaborazione con enti o soggetti esterni, acquisito il parere del Consiglio della Scuola, in conformità alle norme regolamentari di Ateneo.
3. Il Direttore redige ogni anno, con le modalità e secondo le indicazioni dell'Ateneo, una relazione annuale sull'andamento delle attività di ricerca e didattiche della Scuola e come le stesse abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o assegnati dall'Ateneo.
4. Elezione del Direttore:
- a. Il Direttore è eletto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Ateneo, a scrutinio segreto, tra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola che sono in regime di impegno a tempo pieno o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. Per la sua elezione si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
 - b. Il Decano indice le elezioni e convoca una seduta straordinaria del Consiglio della Scuola, almeno un mese e non più di due mesi prima della scadenza del Direttore in carica, con all'ordine del giorno la presentazione delle candidature. Durante tale seduta i candidati presentano ufficialmente la propria candidatura al Consiglio della Scuola, illustrano il proprio programma ed indicano il Direttore vicario.
 - c. Nel corso della stessa seduta vengono indicati la data ed il luogo della prima votazione, nonché la data ed il luogo delle successive. La prima votazione non potrà svolgersi prima di 15 giorni dalla data di svolgimento della riunione straordinaria. Vengono inoltre indicati, sempre nel corso della seduta di cui sopra, la composizione della Commissione elettorale, nonché l'orario di apertura del seggio.
 - d. Alla chiusura del seggio elettorale la Commissione procede immediatamente allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti; il Decano comunica quindi i risultati all'assemblea e procede eventualmente alla proclamazione dell'eletto.
 - e. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di 3 giorni. Nel caso di mancata elezione si ricorre, il giorno successivo, al



ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. Le prime due sessioni di voto sono valide se vi abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto; dalla terza votazione la validità si raggiunge con il voto di almeno 1/3 degli aventi diritto. A parità di voti è eletto Direttore il più giovane di età.

- f. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, dura in carica 4 anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola di Specializzazione, Direttore della School of Advanced Studies, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze, del Consiglio di Amministrazione, o Presidente del Polo Scientifico Didattico Piceno.
6. Il Direttore cessa dalla carica in caso di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta del Consiglio della Scuola.
7. Il Direttore, inoltre, in casi eccezionali e chiaramente motivati, può adottare provvedimenti di urgenza che debbono essere sottoposti a ratifica del Consiglio della Scuola nella prima adunanza successiva a quella relativa al provvedimento.
8. Direttore vicario e Decano:
 - a. Il Direttore Vicario, nominato dal Rettore con proprio Decreto, in caso di assenza o di impedimento del Direttore, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, ad eccezione delle sostituzioni alle riunioni del Senato Accademico, qualora il Direttore ne faccia parte.
 - b. Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola, può delegare al Direttore vicario, anche in via continuativa, l'esercizio di funzioni che siano autorizzate dal Consiglio della Scuola. La delega è concessa per iscritto ed è revocabile.
 - c. In caso di dimissioni o decadenza, nonché in caso di assenza o impedimento del Direttore e del Direttore vicario, le funzioni del Direttore sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia.
 - d. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano della scuola indice le elezioni entro 30 giorni dalla avvenuta cessazione.

Art. 5. Giunta

La Giunta viene nominata dal Consiglio su proposta del Direttore ed è composta da:

- a. Il Direttore (che la presiede)
- b. Il Direttore vicario
- c. Non meno di 3 e non più di 7 ricercatori/docenti afferenti alla Scuola

Alle riunioni della Giunta partecipano, con funzioni consultive, il Manager didattico ed il Manager amministrativo che svolge funzioni di segretario verbalizzante.



1. La Giunta dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio del Direttore, ed i suoi componenti non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.
2. La Giunta istruisce le delibere per il Consiglio della Scuola ed assolve a quei compiti esecutivi o di coordinamento ad essa affidati da quest'ultimo.
3. Riunioni della Giunta:
 - a. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ogni volta che l'uno o l'altra ne ravvisino la necessità.
 - b. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, dopo aver detratto dal numero i componenti le cui assenze sono giustificate, fino al massimo di 1/3 dei componenti.
 - c. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
4. Verbalizzazione delle riunioni:
 - a. l'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici;
 - b. delle riunioni della Giunta viene redatto opportuno verbale a cura del Manager amministrativo;
 - c. i verbali vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.
5. Modalità di convocazione della Giunta:
 - a. La convocazione, a mezzo telematico, deve precedere di almeno tre giorni la data fissata per la riunione. In caso di necessità ed urgenza tale termine può essere ridotto.

Art. 6. Commissione didattica paritetica

1. La Commissione didattica paritetica della Scuola costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione delle stesse e dei servizi connessi. In particolare, analizza e formula proposte su:
 - a. crediti attribuiti a ciascuna attività formativa e coerenza degli stessi con gli obiettivi definiti.
 - b. funzionalità ed efficacia delle attività formative;
 - c. efficienza ed efficacia dei servizi agli studenti.
2. La Commissione, presieduta dal Direttore della Scuola, è composta dai rappresentanti degli studenti e degli specializzandi nel Consiglio della Scuola e da un uguale numero di docenti-ricercatori, cioè dai referenti dei CdS e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento
4. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute sono le stesse valide per le sedute del Consiglio della



Scuola. In relazione alla discussione di particolari problemi, la Commissione può invitare a partecipare alla seduta con voto consultivo chiunque ritenga utile.

5. Riunioni della Commissione

- a. La Commissione è convocata dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l'anno. La Commissione è inoltre convocata, in via straordinaria, in casi di necessità o urgenza o se ne facciano richiesta almeno due membri della stessa.
- b. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
- c. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Manager didattico della Scuola, che partecipa alla riunione con funzioni consultive.

6. Verbalizzazione delle riunioni

- a. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Commissione sono pubblici.
- b. Delle riunioni della Commissione viene redatto sommario verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario della Commissione.

Art. 7. Commissioni tematiche

1. Il Consiglio della Scuola può avvalersi di commissioni tematiche con compito di studiare, coordinando e mediando tra le diverse esigenze, particolari problemi che necessitino di un'attività di analisi, di valutazione o semplicemente istruttoria, da parte di esperti o di gruppi dedicati. Tali commissioni sono supportate, dal punto di vista tecnico, dal Polo amministrativo della Scuola.

Art. 8. Scuole di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione: il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione e:
 - a) assicura il buon funzionamento della Scuola, promuovendone e coordinandone le attività;
 - b) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
3. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamenti vigenti. In particolare, definisce l'ordinamento secondo la normativa nazionale e il numero massimo degli studenti da ammettere.
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto:
 - a) dal Direttore della Scuola;
 - b) dai docenti con incarico di insegnamento nella stessa;
 - c) da un rappresentante degli specializzandi per ogni anno di corso;
 - d) da un rappresentante del Consiglio della Scuola di Ateneo a cui la Scuola di Specializzazione afferisce, designato dal Consiglio della Scuola di Ateneo.
4. Le Scuole di Ateneo devono assicurare l'ottimale svolgimento delle Scuole di Specializzazione che ad esse afferiscono, destinando a riguardo i fondi che l'Ateneo mette a disposizione.
5. Le Scuole di Specializzazione hanno autonomia gestionale all'interno delle Scuole di Ateneo di afferenza, nell'ambito delle risorse complessive a loro disposizione; trasmetteranno tempestivamente copia dei Budget di previsione e consuntivo al Direttore della Scuola di Ateneo di afferenza.



Art. 9. Revisione del Regolamento della Scuola

1. Le proposte di modifica possono essere avanzate per iscritto al Consiglio: dal Direttore, dalla Giunta e da almeno il 30% dei membri del Consiglio. Le proposte debbono pervenire al Direttore almeno venti giorni dalla seduta del Consiglio. Il Direttore invierà copia della proposta di modifica del Regolamento a tutti i membri del Consiglio di Scuola, insieme alla convocazione della seduta.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate per iscritto al Consiglio: dal Direttore, dalla Giunta e da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Le proposte dovranno pervenire al Direttore almeno venti giorni dalla seduta del Consiglio. Una volta che saranno state approvate dal Consiglio della Scuola, a maggioranza degli aventi diritto, saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e successivamente emanate con decreto rettorale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statutarie e regolamentari interne dell'Università di Camerino e la normativa vigente.

Art. 10. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra disposizione regolamentare precedente non espressamente richiamata, entra in vigore con decorrenza dalla data del decreto di emanazione.